
Deliberazione n. 2067 del 07/12/2009.
Convenzione tra la Regione Marche e la scuola di scienze mediche veterinarie dell'Università degli studi di Camerino per la realizzazione di azioni congiunte nell'ambito della salute animale e della sicurezza alimentare.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare la convenzione con la Scuola di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università degli studi di Camerino, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione di azioni congiunte nell'ambito della salute animale e della sicurezza alimentare.
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Salute a sottoscrivere la convenzione di cui sopra.

Allegato 1

CONVENZIONE
TRA LA REGIONE MARCHE e L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE
per la realizzazione di azioni congiunte nell'ambito della Salute animale e della sicurezza alimentare

L'Università degli Studi di Camerino/ Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, codice fiscale 81001910439, rappresentata dal Direttore pro-tempore, prof. _____, nato a Pisa, il _____, domiciliato per la sua carica a Matelica, in Via Circonvallazione n° 93/95, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie n° _____, in seguito denominata l'Università,

e

La Regione Marche – Assessorato della Salute, codice fiscale ____, rappresentato dal Direttore pro tempore del Servizio Salute Dott. ____, nato a ____, il ____, domiciliato per la sua carica ad Ancona, in via _____, autorizzato alla firma del presente atto con delibera n° ____ del _____, in seguito denominata Regione,

Premesso che:

- all'Università sono affidati istituzionalmente compiti di ricerca e formazione professionale degli operatori sanitari di Medicina Veterinaria e che detti compiti non si esauriscono nella didattica teorico pratica (D.M. 25/02/1993, pubblicato in G.U. 2/05/1994, n. 100 e D.M. n. 509 del 3/11/1999, D.M. 270 del 22/10/2004) precedente il conseguimento del titolo di studio, ma si estendono anche al periodo di tirocinio post-laurea o pre-laurea istituzionalmente predisposto per affiancare alla preparazione teorica anche una formazione di contenuto pratico applicativo;
- l'Università ha tra i propri compiti anche il porre in atto una collaborazione organica con altri Enti ed in particolare con il Sistema Sanitario Nazionale al fine di migliorare gli specifici obiettivi formativi ed utilizzare al meglio le strutture di cui è dotata;



- la Regione Marche, attraverso le diverse strutture operanti nel Sistema Sanitario Regionale, ha l'obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni rese nell'interesse della tutela della salute animale e dell'uomo tramite il suo personale qualificato;
- è interesse delle Aziende Sanitarie del SSR, come istituzioni sanitarie, realizzare modelli di collaborazione che si incentrino sull'unicità dell'obiettivo sanitario al quale sono mirate le funzioni assistenziali e formative;
- tali modelli di collaborazione dovranno conciliare il patrimonio culturale, scientifico e di esperienza professionale già presenti nell'ASUR;
- la presenza universitaria, con la Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, nel territorio regionale rappresenta un supporto didattico-scientifico ed assistenziale altamente qualificato per le attività del settore di Salute animale e sicurezza alimentare;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'Assessorato alla Salute e la Scuola di Scienze Mediche Veterinarie intendono stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. attività di ricerca finalizzate agli obiettivi di Salute animale e di sicurezza alimentare, con particolare riferimento allo studio delle patologie degli animali domestici e selvatici, alla collaborazione sulla sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali ai fini del loro monitoraggio e dello studio comparato con quelle umane, alla prevenzione igienico-sanitaria delle patologie da alimenti mirata alla difesa ed allo sviluppo delle produzioni locali ed alla promozione di adeguati stili di vita .
2. utilizzo di competenze ed attrezzature presenti nella Facoltà di Medicina Veterinaria per l'attivazione congiunta di iniziative di formazione professionale per gli operatori del Sistema Sanitario Regionale e divulgative per i cittadini;
3. contribuire alle esigenze di formazione dei laureandi e all'aggiornamento del personale laureato, consentendo l'accesso e la frequenza degli stessi alle reciproche strutture, previa autorizzazione dell'Ente/Azienda interessato e regolamentato dalla normativa vigente in materia e da norme specifiche eventualmente in vigore presso l'Ente ospitante.



Ciascun Ente risponderà del personale tirocinante ai fini assicurativi. L'autorizzazione alle frequenze sarà disposta di volta in volta tenendo conto della recettività da parte delle strutture degli Enti.

Art. 3 - Coordinatori

Le attività oggetto della presente convenzione quadro saranno coordinate:

- per l'Università, dal Direttore pro-tempore della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie;
- per la Regione Marche dal dirigente pro tempore della P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare del Servizio Salute della Regione Marche.

Art. 4 - Oneri finanziari

La presente convenzione quadro non comporta oneri finanziari per le parti. Oneri finanziari potranno invece essere previsti nell'ambito dei singoli progetti di ricerca o di attività didattica e di quella assistenziale di cui all'art. 2; previo accordo tra i rispettivi responsabili e stipula di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, di cui faranno parte integrante, regolarmente autorizzati dai rispettivi Organi competenti.

Art. 5 - Assicurazione

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.

Art. 6 – Utilizzo strutture e personale

L'utilizzo delle strutture dei rispettivi Enti in convenzione, come pure i compiti del personale, saranno regolati da accordi operativi di attuazione per mezzo dei responsabili preposti, fermo restando che la responsabilità nelle singole strutture resta a carico dei legali responsabili.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Nel periodo di vigenza della convenzione è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte mediante raccomandata A.R. almeno tre mesi prima.

Le parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta.

Art. 8 - Riservatezza

I risultati ottenuti nell'ambito dei progetti comuni potranno essere divulgati in accordo tra le parti.

Art. 9 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi, le parti s'impegnano a tentare preventivamente una risoluzione delle stesse in via amministrativa. In caso contrario il foro competente sarà quello di Ancona.

Art. 10 - Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso, con spese a carico di chi effettua la registrazione.

Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie.
Ancona ...

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE
IL DIRETTORE

REGIONE MARCHE
SERVIZIO SALUTE
IL DIRIGENTE

